

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 31

4 febbraio 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 248/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 249/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 250/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 251/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala	7
Regolamento (CEE) n. 252/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	10
Regolamento (CEE) n. 253/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	12
Regolamento (CEE) n. 254/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	14
Regolamento (CEE) n. 255/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	16
Regolamento (CEE) n. 256/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	18
Regolamento (CEE) n. 257/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	19
Regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento	22
Regolamento (CEE) n. 259/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	28

Sommario (seguito)

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

72/88/CEE :

Decisione della Commissione, del 17 gennaio 1972, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26612 — Man/Saviem) 29

Rettifiche

Rettifica all'informazione relativa alla firma dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la CEE e il PAM (GU n. L 279 del 20.12.1971) 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 248/72 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1972****che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	57,93
10.01 B	Frumento duro	64,28 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	52,82 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	38,84
10.04	Avena	48,03
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	42,10 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	42,10 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	22,01
10.07 C	Sorgo	37,98
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	94,50
11.01 B	Farine di segala	84,40
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	109,10
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	101,34

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 249/72 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1972
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / l)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,55	1,55	1,90
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,50	1,50	3,00
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,276	0,276	0,338	0,338
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,206	0,206	0,253	0,253
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 250/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1972 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 251/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri

specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni <i>(u.c./t.)</i>
ex 11.01 A (seguito)	— tenore in ceneri da 901 a 1100 : — per le esportazioni verso : — la zona IV — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	70,50 58,50 53,50 47,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	62,50 55,50 50,00 44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro ⁽²⁾ : — tenore in ceneri da 0 a 950 : — per le esportazioni verso : — le zone IV b) e IV a) — le zone II e I — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 951 a 1300 : — per le esportazioni verso : — la zona II — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 1301 a 1500 : — per le esportazioni verso : — la zona II — gli altri paesi terzi	77,80 74,80 68,80 67,70 61,70 60,20 54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ⁽³⁾ : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I — la zona IV b) — gli altri paesi terzi	76,00 79,00 70,00

⁽¹⁾ Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

⁽²⁾ La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

⁽³⁾ Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 252/72 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1972
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1889/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;
considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1889/71 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno,

pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 1° 9. 1971, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1972 che fissa i prelievi applicabili
al riso e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c. / 100 kg)
			SAMA PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10 06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	8,304	4,327
	b) a grani lunghi	9,144	4,789
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	10,380	5,409
	b) a grani lunghi	11,430	5,987
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	12,394	6,163
	b) a grani lunghi	18,647	9,604
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	13,200	6,568
	b) a grani lunghi	19,990	10,302
	C. Rotture	4,500	2,255

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 253/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/71⁽³⁾;considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁶⁾; che per il prezzo cif di

acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso ⁽¹⁾

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

REGOLAMENTO (CEE) N. 254/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁶⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 febbraio 1972 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p> I.</p> <p> II. riso semigreggio :</p> <p> a) a grani tondi :</p> <p> — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,400</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,100</p> <p> b) a grani lunghi :</p> <p> — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,600</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,100</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> I. riso semilavorato :</p> <p> a) a grani tondi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 8,730</p> <p> — Per le esportazioni verso l'Austria 10,420</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 10,890</p> <p> b) a grani lunghi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,160</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,380</p> <p> II. riso lavorato :</p> <p> a) a grani tondi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,300</p> <p> — Per le esportazioni verso l'Austria 11,100</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,600</p> <p> b) a grani lunghi :</p> <p> — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,900</p> <p> — Per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese 14,000</p> <p> — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,200</p> <p>C. spezzato 3,000</p>	

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5.10.1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11.10.1967).

REGOLAMENTO (CEE) N. 255/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a

termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 4 febbraio 1972 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 256/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1° 7.1971, pag. 37.

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	6,07
	II. zucchero greggio	3,46 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	6,07
	II. zucchero greggio	3,46 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 257/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2006/71⁽³⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2006/71 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 211 del 17. 9. 1971, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	Peso netto 0 0 0 0
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. della specie bovina domestica : a) carni : 1. non disossate 2. disossate	0 0

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 258/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 4 e l'articolo 38,

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dello zucchero da parte degli organismi d'intervento avviene mediante gara od altro procedimento di vendita e in caso di zucchero destinato all'alimentazione animale o all'esportazione soltanto mediante gara; che talune modalità per la vendita mediante gara sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾; che tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione in materia di denaturazione e delle pratiche seguite per le vendite mediante gara già da due campagne saccarifere, in particolare per quanto riguarda il ritiro e il pagamento, si rendono necessarie importanti modifiche; che pertanto, segnatamente a fini di chiarezza, occorre riunire in un nuovo regolamento le modalità d'applicazione per la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento;

considerando che, al fine di assicurare pari trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, le gare indette dagli organismi d'intervento devono rispondere a principi uniformi; che, in tale contesto, è necessario prevedere condizioni che garantiscano l'utilizzazione dello zucchero secondo i fini previsti;

considerando che le disposizioni riguardanti la procedura di gara possono essere allineate, in gran

parte, con le misure stabilite dai regolamenti (CEE) n. 394/70 ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 100/72 ⁽⁷⁾, rispettivamente per la determinazione, mediante tale procedura, delle restituzioni all'esportazione e dei premi di denaturazione, tenendo conto altresì del fatto che oggetto della gara è, a seconda dei casi, il prezzo di vendita dello zucchero che l'aggiudicatario deve versare, l'importo del premio di denaturazione o l'importo della restituzione all'esportazione;

considerando tuttavia che s'impongono talune regole particolari; che è opportuno segnatamente rendere possibile, per la quantità di zucchero posta in vendita, la fissazione di una quantità massima per ogni offerente, al fine di facilitare la partecipazione alla gara del maggiore numero possibile d'interessati; che, inoltre, tenuto conto della rapida variazione dei corsi e delle quotazioni per lo zucchero, è opportuno non obbligare l'offerente a mantenere la propria offerta qualora l'aggiudicazione abbia luogo dopo la data e l'ora stabilita da quest'ultimo;

considerando che a motivo soprattutto delle spese di magazzinaggio e del regime in materia, previsto dall'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE, è indispensabile precisare quando ha luogo il trasferimento della proprietà dello zucchero;

considerando che ai fini della costatazione della categoria dello zucchero bianco e della resa dello zucchero greggio venduti è opportuno seguire criteri identici a quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi di intervento ⁽⁸⁾ modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2417/71 ⁽⁹⁾; che la parità di trattamento degli interessati può essere assicurata soltanto sulla base di disposizioni uniformi e rigorose riguardanti l'adattamento, a seconda dei casi, del prezzo di vendita, del premio di denaturazione e della restituzione all'esportazione, nonché la rettifica del titolo d'esportazione in caso di constatazione di una qualità diversa da quella stabilita nel bando di gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.

⁽⁹⁾ GU n. L 250 dell'11. 11. 1971, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione per la vendita mediante gara di zucchero acquistato dagli organismi d'intervento.

2. Ogni aggiudicazione equivale alla stipulazione di un contratto di vendita per il quantitativo di zucchero aggiudicato. L'aggiudicazione avviene, a seconda dei casi, sulla base :

- a) del prezzo che l'aggiudicatario deve versare,
- b) dell'importo del premio di denaturazione,
- c) dell'importo della restituzione all'esportazione, indicato nell'offerta.

3. Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è :

- a) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), quello indicato nella offerta,
- b) nel caso di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni della gara.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1. **destinazione :**

- a) l'alimentazione animale,
- b) l'esportazione,
- c) altri fini eventualmente da determinarsi.

2. **partita :**

un quantitativo di zucchero caratterizzato dalla stessa designazione qualitativa e dallo stesso modo di presentazione e depositato nello stesso luogo di magazzino.

Articolo 3

1. Ai fini della sottomissione dello zucchero alla gara devono essere determinate le seguenti condizioni :

- a) il quantitativo globale o i quantitativi sottomessi alla gara,
- b) la destinazione,
- c) il termine di presentazione delle offerte,
- d) il prezzo che l'aggiudicatario deve versare nel caso in cui lo zucchero sia destinato all'alimentazione animale o all'esportazione.

2. Possono essere determinate condizioni supplementari, in particolare :

- a) l'importo del prezzo minimo dello zucchero posto in vendita per una destinazione diversa dall'alimentazione animale o dall'esportazione,
- b) l'importo massimo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, in appresso denominati rispettivamente « premio » e « restituzione »,
- c) il quantitativo minimo per offerente o per partita,
- d) il quantitativo massimo per offerente o per partita,
- e) la durata di validità specifica del titolo di premio di denaturazione o del titolo di esportazione, in appresso denominati rispettivamente « titolo di premio » e « titolo d'esportazione ».

Articolo 4

1. Alla gara provvede l'organismo d'intervento interessato per i quantitativi di zucchero da esso detenuti.

2. L'organismo d'intervento stabilisce un bando di gara che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'organismo d'intervento può inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ha luogo almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. Il bando di gara precisa in particolare :

- a) la denominazione e l'indirizzo dell'organismo d'intervento che effettua la gara,
- b) le condizioni della gara,
- c) il termine di presentazione delle offerte,
- d) le partite di zucchero sottomesse alla gara e in particolare, per ogni partita,
 - il riferimento,
 - il quantitativo,
 - la designazione qualitativa dello zucchero,
 - il modo di presentazione,
 - l'ubicazione del deposito in cui lo zucchero si trova immagazzinato,
 - lo stadio di consegna,

- se del caso, le possibilità di carico su mezzi di trasporto fluviali, marittimi o ferroviari.

Il bando di gara può contenere altre indicazioni.

5. L'organismo d'intervento prende le misure che ritiene utili al fine di permettere agli interessati che ne facciano richiesta di esaminare lo zucchero in vendita.

Articolo 5

1. Qualora la situazione sul mercato dello zucchero nella Comunità lo richieda, può essere indetta una gara permanente per la vendita. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato o sostituito durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato o sostituito se, durante tale periodo, interviene una modifica nelle condizioni della gara.

3. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

- a) decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e
- b) scade alle ore 9,30 del primo mercoledì successivo al decimo giorno seguente quello di detta pubblicazione.

4. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per quello successivo :

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e
- b) scade alle ore 9,30 del mercoledì della settimana successiva.

5. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano, nel caso di gara permanente, ad ogni gara parziale.

Articolo 6

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo di intervento che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma indirizzati all'organismo di intervento.

2. L'offerta deve precisare :

- a) gli estremi della gara,

- b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente,
- c) gli estremi della partita,
- d) il quantitativo per il quale viene fatta l'offerta stessa,
- e) per 100 chilogrammi, a seconda dei casi :
 - il prezzo proposto, al netto di imposizioni interne,
 - l'importo del premio proposto,
 - l'importo della restituzione proposta,

espressi nella moneta dello Stato membro da cui dipende l'organismo di intervento che effettua la gara.

L'organismo d'intervento può esigere indicazioni supplementari.

3. Se un'offerta verte su varie partite si considerano presentate tante offerte quante sono le partite di cui trattasi.

4. L'offerta è valida solo se :

- a) è stata adottata la prova che la cauzione di gara è stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,
- b) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, per il quantitativo di zucchero per il quale è stato eventualmente dichiarato aggiudicatario di un premio ovvero di una restituzione :
 - a richiedere un titolo di premio e a costituire la cauzione prescritta per il titolo stesso, quando la gara riguarda zucchero destinato all'alimentazione animale ;
 - a richiedere un titolo di esportazione ed a costituire la cauzione prescritta per quest'ultimo, quando la gara riguarda zucchero destinato all'esportazione.

5. Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione :

- a) riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o una determinata parte dello stesso,
- b) ha luogo non oltre una data ed un'ora determinate.

6. Un'offerta non presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

7. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 7

1. La cauzione di gara ammonta per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio :

- a) per le destinazioni di cui all'articolo 2, punti 1 a) e c), a 0,5 unità di conto,
- b) per la destinazione di cui all'articolo 2, punto 1 b), a una unità di conto.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia nonché i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 8

1. Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo d'intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 9

Se le condizioni di gara non prevedono, secondo il caso, un prezzo minimo o un importo massimo per il premio o per la restituzione, questi sono fissati secondo la procedura dell'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, dopo esame delle offerte, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio. Tuttavia si può decidere di non dar corso alla gara.

Articolo 10

1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar corso alla gara o ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, aggiudicatario è ciascun offerente la cui offerta non sia inferiore al prezzo minimo o non sia superiore all'importo massimo del premio o della restituzione.

2. Per una stessa partita è dichiarato aggiudicatario l'offerente che, secondo il caso, abbia offerto

il prezzo più elevato o l'importo più basso per il premio o per la restituzione.

Se l'offerta di cui sopra non esaurisce l'intera partita, il quantitativo residuo è attribuito agli offerenti in base, a seconda del caso, al livello del prezzo proposto, partendo da quello più elevato, ovvero al livello dell'importo proposto per il premio o per la restituzione partendo da quello meno elevato.

3. Se per una partita o parte di essa più offerenti offrono, secondo il caso, lo stesso prezzo, lo stesso importo per il premio o per la restituzione, l'organismo d'intervento attribuisce il quantitativo in questione :

- a) al pro-rata dei quantitativi che figurano nelle dette offerte, oppure
- b) ripartendo detto quantitativo tra tali offerenti in accordo con essi, oppure
- c) mediante sorteggio.

Articolo 11

1. Dall'avvenuta aggiudicazione sorge :

- a) quando lo zucchero è destinato all'alimentazione animale :
 - il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale il premio è attribuito, di un titolo di premio che faccia menzione in particolare del premio indicato nell'offerta ;
 - l'obbligo di richiedere tale titolo di premio per detto quantitativo all'organismo d'intervento al quale l'offerta è stata presentata,
- b) quando lo zucchero è destinato all'esportazione :
 - il diritto al rilascio, per il quantitativo per il quale la restituzione è attribuita, di un titolo di esportazione che faccia menzione in particolare della restituzione indicata nell'offerta nonché, per lo zucchero bianco, della categoria indicata nel bando di gara ;
 - l'obbligo di richiedere tale titolo di esportazione per detto quantitativo e, per quanto riguarda lo zucchero bianco, per tale categoria, all'organismo d'intervento al quale l'offerta è stata presentata.

Il diritto è esercitato e l'obbligo è adempiuto nel termine di diciotto giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. I diritti e obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

Articolo 12

1. L'organismo di intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara. Esso fa inoltre pervenire agli aggiudicatari una dichiarazione sull'aggiudicazione.

2. La dichiarazione sull'aggiudicazione deve precisare almeno :

- a) gli estremi della gara,
- b) gli estremi della partita e il quantitativo attribuito,
- c) a seconda dei casi, il prezzo, l'importo del premio o quello della restituzione che è preso in considerazione per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 13

1. Salvo casi di forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi 4 settimane dopo il giorno della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 12. L'aggiudicatario e l'organismo d'intervento possono convenire che la stipulazione entro tale termine di un contratto di magazzinaggio tra l'aggiudicatario e l'immagazzinatore dello zucchero in causa equivale al ritiro.

L'organismo d'intervento può tuttavia prevedere un termine più lungo nei limiti necessari per il ritiro di determinate partite, quando l'organismo stesso si trova in presenza di difficoltà tecniche per l'estrazione dello zucchero dal magazzino.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 14

1. Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, può aver luogo soltanto previo rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo aggiudicato.

Possono tuttavia essere rilasciati buoni di ritiro per frazioni di detto quantitativo.

Il buono di ritiro è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'organismo d'intervento interessato.

2. L'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro soltanto se è stata addotta la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione, a garanzia del pagamento nel termine prescritto, del prezzo dello zucchero attribuito o se quest'ultimo ha presentato un titolo di pagamento. La cauzione ed il titolo di pagamento corrispondono al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare, nella moneta dello Stato

membro il cui organismo d'intervento effettua la gara, per il quantitativo di zucchero per il quale ha richiesto un buono di ritiro.

Articolo 15

1. Il prezzo dello zucchero aggiudicato deve essere disponibile sul conto dell'organismo d'intervento al più tardi il trentesimo giorno successivo al rilascio di un buono di ritiro.

2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, è svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha versato, nel termine di cui al paragrafo 1, il prezzo d'acquisto, nella moneta dello Stato membro il cui organismo d'intervento effettua la gara, sul conto di detto organismo ; tale svincolo ha luogo immediatamente.

3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 16

1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto dell'aggiudicazione avviene al momento del ritiro dello zucchero.

2. Tuttavia l'organismo di intervento e l'aggiudicatario possono convenire un altro momento. Allorquando esiste un accordo tra l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, questi ultimi determinano il momento del trasferimento di proprietà.

L'accordo relativo al momento in cui avviene il trasferimento di proprietà è valido soltanto se è concluso per iscritto.

Articolo 17

1. Per la constatazione della categoria o della resa dello zucchero all'atto del ritiro, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71.

2. Tuttavia, le parti contraenti possono convenire, dopo l'avvenuta aggiudicazione, che i risultati della constatazione della categoria o della resa validi per lo zucchero acquistato dall'organismo d'intervento valgano altresì per lo zucchero venduto a seguito della gara.

Articolo 18

1. Se dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1280/71 emerge

che lo zucchero bianco è di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo dello zucchero per le destinazioni di cui all'articolo 2, punti 1 b) e c), è adottato applicando le disposizioni dell'articolo 13 dello stesso regolamento.

2. Se viene constatato che lo zucchero bianco destinato all'esportazione è di categoria diversa da quella prevista nel bando di gara, la categoria indicata nel titolo d'esportazione è rettificata.

3. Se dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento suddetto emerge che lo zucchero greggio ha una resa diversa da quella prevista nel bando di gara :

- a) il prezzo dello zucchero è adattato applicando le disposizioni dell'articolo 14 dello stesso regolamento,
- b) l'importo del premio o l'importo della restituzione è adattato mediante moltiplicazione per un coefficiente pari alla resa constatata diviso per la resa indicata nel bando.

Articolo 19

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata solo per il quantitativo per il quale :

- a) l'aggiudicatario
 - ha richiesto, previo adempimento delle condizioni prescritte, un titolo di premio ovvero un titolo d'esportazione,

- ha costituito la cauzione o presentato il titolo di pagamento menzionati all'articolo 14, paragrafo 2,

- ha ritirato lo zucchero nel termine stabilito,

b) ovvero non è stato dato corso all'offerta.

2. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

3. Nei casi di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza addotta dall'aggiudicatario.

Articolo 20

1. Il regolamento (CEE) n. 1987/69 è abrogato.

2. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1987/69 si applica alle gare e, in caso di gara permanente, alle gare parziali che hanno luogo in particolare in conformità di tale regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 259/72 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1972

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1099/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio ;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo ; che la media aritmetica dei

prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica ;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione ; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0607 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1972.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 13.5.1969, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26612 —
Man/Saviem)

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(72/88/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento del Consiglio n. 17, del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notificazione dell'11 marzo 1968, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, presentata dalla Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft (Man), di Monaco, e dalla Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques (Saviem), di Suresnes, e concernente l'accordo di cooperazione fra queste concluso il 21 febbraio 1968 ;

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione effettuata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 75 del 14 giugno 1969, pag. 2,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso il 19 ottobre 1971 ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

Scopo della cooperazione concordata è di rafforzare la competitività delle parti e di permettere ai loro clienti di beneficiare dei vantaggi di una razionalizzazione.

A tal fine i contraenti s'impegnano a :

- mettere a punto e presentare sul mercato mondiale una gamma comune di autocarri per uso civile di un peso totale massimo consentito (PTMA) di più di 7,5 t,
- cooperare per la ricerca e lo sviluppo, gli studi, la fabbricazione ed il montaggio, la distribuzione ed il servizio di assistenza alla clientela per tale gamma comune.

Per quanto riguarda le modalità della cooperazione l'accordo prevede determinati principi, in parte già concretizzati ed in parte da realizzarsi successivamente nel quadro della cooperazione. I contraenti assolveranno in comune taluni compiti, mentre altri saranno suddivisi fra loro.

I

Considerando che l'accordo, quale risulta dal suo testo e dalle precisazioni fornite dalle parti, comporta le disposizioni seguenti :

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

1. I contraenti si adopereranno costantemente per mettere a punto e presentare una gamma comune di veicoli. Tenendo opportunamente conto dei fattori tecnici delle loro produzioni e della domanda, essi si accorderanno affinché determinati tipi di autocarri, di elementi o di complessi facciano parte della gamma comune. Potrà trattarsi di autocarri, elementi

o complessi che uno dei contraenti costruiva già al momento della conclusione dell'accordo o che le parti metteranno a punto in futuro.

I contraenti estenderanno la loro cooperazione allo studio di tutti i modelli della gamma comune. I rispettivi uffici studi devono in particolare elaborare in comune anche i capitolati d'onori e cooperare per la definizione, la linea e la messa a punto dei prototipi, fino allo stadio della produzione in serie. Saviem sarà responsabile della gamma media e Man di quella pesante.

La gamma media comprende :

- autocarri da 7,5 a 10,5 t di PTMA che, con rimorchi, non superino il peso totale di 21 t,
- autocarri senza rimorchio di 12 t di PTMA,
- trattori stradali derivati dagli automezzi sopra indicati con un PTMA fino a 20 t in auto-articolato.

La gamma pesante comprende autocarri e trattori stradali di 12/24 t di PTMA.

Ciascun contraente è libero di effettuare da solo lo studio dei tipi di autocarri di cui ha assunto la direzione, se l'altro contraente non apporta la sua cooperazione, ma dovrà ottenere il consenso preventivo dell'altra parte se intende utilizzare in veicoli derivati motori o telai rientranti nella classe di tonnellaggio dell'altro contraente. È inoltre vietato a ciascun contraente di mettere a punto autoveicoli della gamma di competenza dell'altro contraente senza la cooperazione di questi. Lo studio degli elementi e dei complessi è effettuato dal contraente a cui compete la relativa fabbricazione.

I prototipi della gamma media devono essere costruiti da Saviem, quelli della gamma pesante da Man. Le prove e le omologazioni relative a tali prototipi saranno effettuate in comune dalle due parti nei due paesi.

Ai termini dell'accordo i due contraenti possono creare un ufficio studi comune ; non è stata tuttavia ancora adottata nessuna decisione al riguardo. Ai fini dell'avanzamento dei lavori di sviluppo sono previsti contatti continui e lo scambio reciproco di informazioni.

Tutti i motori devono essere attrezzati con il sistema Man, in base ai brevetti Man già esistenti o futuri, a meno che non si tratti di motori a benzina. La validità dell'accordo di cooperazione è condizionata

dall'applicazione del sistema Man da parte di Saviem, a meno che le due parti non convengano d'impiegare un altro sistema.

2. I contraenti hanno convenuto di costruire elementi e complessi nel modo più razionale possibile, tenendo conto in particolare delle spese di trasporto. Al riguardo hanno disposto quanto segue : Saviem costruirà i motori della gamma media su licenza Man ; Man i motori della gamma pesante. Per quanto riguarda i ponti posteriori, Saviem è responsabile per la gamma media e Man per la gamma pesante. Per i ponti dei rimorchi della categoria di peso di 12 t tale specializzazione si applica solo nella misura in cui si soddisfino certi criteri di economicità. Analoga regolamentazione è prevista per gli assi ed i ponti anteriori. La costruzione delle cabine di guida è suddivisa fra i due contraenti per gruppi e parti. Saviem fabbricherà le parti principali delle cabine avanzate, Man le cabine normali.

Ciascun contraente deve fornire all'altro al prezzo più favorevole gli elementi ed i complessi che questo non costruisce.

3. A Saviem è assegnato il montaggio di tutta la gamma dei prodotti per il mercato francese e a Man per il mercato tedesco. Per l'esportazione, Saviem effettua di norma il montaggio della gamma media e Man quello della gamma pesante. Per il montaggio dei veicoli della gamma comune le parti non possono impiegare elementi e complessi diversi da quelli messi a punto in comune o da una delle parti in virtù della loro specializzazione.

Ciascun contraente è competente e responsabile nel proprio paese della distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela per la totalità della gamma comune di autocarri. Per l'esportazione dalla Francia e dalla Germania è responsabile il contraente che effettua il montaggio.

4. Ciascun contraente può affidare sotto la propria responsabilità la fabbricazione di elementi o complessi di cui esso ha la competenza a subfornitori (cfr. 1) ma è tenuto ad accordare la preferenza all'altro contraente a parità di prezzo, qualità e termini di consegna.

5. Ciascun contraente può vendere a terzi elementi e complessi di sua fabbricazione della

gamma comune soltanto previo consenso dell'altro contraente. Tale consenso può essere rifiutato solo per validi motivi.

Non è necessario il consenso per

- la fornitura di prototipi di motori a licenziatari attuali o futuri di Man, fermo restando che tale fornitura non comporta nessun obbligo di successiva fornitura di motori di serie ;
- la fornitura di motori non destinati ad autocarri, autobus da turismo o di linea per uso civile ;
- la fornitura da parte di uno dei contraenti di motori per autocarri che rientrano nella sua gamma con riserva delle clausole previste nel contratto di licenza fra Man e Renault. I motori della gamma pesante non possono tuttavia essere forniti a terzi in Francia, né quelli della gamma media a terzi in Germania, senza il consenso dell'altro contraente.

Il consenso dell'altro contraente non è necessario per la vendita a terzi di elementi e complessi effettuata in esecuzione di precedenti obblighi contrattuali (cessione di brevetto e obbligazioni analoghe), né per la fornitura di parti e complessi che non rientrano nella fabbricazione della gamma comune ed i cui studi e progetti sono stati effettuati da terzi.

6. Nessuno dei due contraenti può rivendere a terzi, senza l'autorizzazione dell'altro, elementi, complessi e parti forniti da quest'ultimo a meno che non si tratti di vendita a titolo di fornitura di pezzi di ricambio tramite la rete di distribuzione e di assistenza alla clientela. Tale divieto di massima è connesso con l'impegno assunto di utilizzare elementi, complessi e parti per il montaggio, nonché di vendere autocarri della gamma comune.

7. Ciascun contraente può condurre trattative con altri produttori di veicoli per la conclusione di contratti di cooperazione tecnica o commerciale di contenuto identico o analogo soltanto previa autorizzazione scritta dell'altro contraente. Tale autorizzazione può essere rifiutata unicamente per validi motivi.

8. I contraenti si propongono di effettuare assieme, per gli autocarri della gamma comune, ricerche in settori da definirsi di volta in volta e che presentino un interesse per gli autocarri della gamma comune. Non si prevede una specializzazione nella ricerca. Ciascun contraente resta libero di effettuare

ricerche per proprio conto anche nei settori in cui è stata decisa una collaborazione.

9. Ciascun contraente è tenuto a osservare il segreto per tutte le informazioni fornitegli nel quadro dell'accordo di cooperazione, come se si trattasse di segreti che lo riguardano direttamente.

10. Ciascun contraente deve apporre sugli autocarri la combinazione dei marchi Man — Renault — Saviem decisa di concerto, tenendo conto del comune interesse.

Non è stata finora adottata alcuna decisione comune che imponga un obbligo preciso di apporre un marchio determinato ; ogni contraente utilizza invece liberamente solo i suoi marchi su tutti i veicoli della gamma comune per cui effettua il montaggio.

11. L'accordo di cooperazione è concluso a tempo indeterminato e ciascun contraente può risolverlo a decorrere dal 31 dicembre 1979 con un preavviso i cui effetti si manifesteranno dopo tre anni.

12. Considerando che a seguito della pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione nessuna osservazione da parte di terzi è stata comunicata alla Commissione.

13. Considerando che il programma di produzione di Man e Saviem va al di là della fabbricazione di veicoli industriali aventi un peso totale di oltre 7,5 t ; che nel 1970 sono stati fabbricati 13 954 veicoli industriali (autobus compresi) di più di 6 t PTMA da Man, 4 567 dalla società Bussing associata a Man e 12 816 da Saviem ; che tali fabbricazioni rappresentano il 7,4 % della produzione dei costruttori di automobili dell'Europa occidentale che offrono anche veicoli industriali nel mercato comune ; che sono qui presi in considerazione soltanto i seguenti costruttori e gruppi di costruttori importanti : Daimler-Benz (19,2 %), Fiat-Berliet (17,1 %), British-Leyland (13,6 %), Ford (13,4 %), General Motors (11,8 %), Man-Saviem (7,4 %), Klöckner-Humboldt-Deutz (4,3 %), Volvo (4,1 %), Chrysler (4 %), Scania-Vabis (3,2 %) e Daf (1,8 %).

II

Considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

14. Considerando che l'accordo concluso il 21 febbraio 1968 dalle imprese Man e Saviem prevede un certo numero di clausole che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza nel mercato comune.

15. Considerando che, per quanto riguarda l'attività di sviluppo, le restrizioni della concorrenza discendono dagli obblighi seguenti imposti ad ogni contraente :

- non effettuare studi relativi a veicoli della gamma dell'altro contraente senza la sua partecipazione ;
- non effettuare studi, senza il consenso dell'altro contraente, di veicoli derivati in cui debbano essere utilizzati motori o telai della classe di tonnellaggio di competenza dell'altro contraente ;
- non effettuare studi di elementi o parti la cui ideazione e fabbricazione compete all'altro contraente ;
- non costruire prototipi di autocarri rientranti nella gamma dell'altro contraente (cfr. 1).

Considerando che i contraenti non sono liberi di sfruttare individualmente ed indipendentemente l'uno dall'altro i risultati dei lavori di sviluppo effettuati in comune o in virtù della specializzazione, né di astenersi da sfruttarli o di intraprendere produzioni derivanti dall'attività di sviluppo senza tener conto della specializzazione convenuta ; che gli autocarri della gamma comune, fabbricati ed offerti sul mercato dai contraenti, differiranno fra di loro sempre meno, in particolare per quanto riguarda elementi e complessi, di modo che le possibilità di scelta dei richiedenti saranno ridotte.

16. Considerando che, per quanto riguarda la produzione, le restrizioni della concorrenza derivano dalle seguenti disposizioni relative alla specializzazione :

ciascun contraente deve astenersi dal fabbricare elementi o complessi la cui produzione è stata affidata all'altro contraente o che gli sarà affidata in futuro in base a decisioni comuni in materia di specializzazione (cfr. 2). I contraenti non possono utilizzare sui veicoli della gamma comune nessun elemento o complesso di tipo diverso da quello messo a punto in comune o da uno dei due in virtù della specializzazione (cfr. 1 e 3).

Considerando che tali restrizioni sono intese ad evitare che i contraenti costruiscano ed offrano nel mercato comune veicoli della gamma comune che presentino differenze negli elementi o nei complessi per i quali l'accordo prevede studi uniformi ; che i contraenti sono invero liberi di utilizzare nella

costruzione di autocarri elementi e complessi diversi qualora, malgrado i loro sforzi, non siano ancora riusciti ad elaborarne di uniformi ; che questa libertà d'azione si ridurrà sempre più nel corso della cooperazione ; che l'uniformazione degli elementi, complessi e tipi e la specializzazione della produzione si amplieranno nel corso della cooperazione.

17. Considerando che gli obblighi seguenti risultanti dall'accordo si riferiscono alla commercializzazione (cfr. 3) :

Man non può vendere in Francia veicoli di tutta la gamma né, di regola, veicoli della gamma media in paesi diversi dalla Germania. Saviem non può vendere in Germania veicoli di tutta la gamma né, di regola, veicoli della gamma pesante in paesi diversi dalla Francia.

Considerando che la restrizione della concorrenza consiste nel fatto che, in certe zone del mercato comune, gli utilizzatori non beneficiano più dell'offerta di veicoli industriali da parte di uno dei contraenti.

18. Considerando inoltre che talune altre disposizioni dell'accordo, connesse con le restrizioni principali summenzionate, possono pure produrre effetti restrittivi della concorrenza.

19. Dato che i singoli contraenti non possono affidare ad altri fornitori la fabbricazione di elementi e complessi demandati alla loro competenza qualora l'altro contraente sia in grado di praticare prezzi, qualità e termini di consegna identici a quelli dei suddetti fornitori (cfr. 4), le possibilità di fabbricazione delle altre imprese del mercato comune sono limitate.

20. Ciascun contraente può vendere a terzi elementi e complessi di sua fabbricazione della gamma comune solo previo consenso dell'altro contraente — consenso che può essere rifiutato unicamente per validi motivi — e nei casi in cui si fa eccezione al principio del suddetto consenso preliminare (cfr. 5). In base a questa disposizione può accadere che uno dei contraenti intenda vendere determinati elementi e complessi ad un terzo, e che l'altro contraente vi si opponga per il motivo che tale vendita pregiudicherebbe i suoi interessi concorrenziali. Talune imprese del mercato comune potrebbero pertanto essere private della possibilità di acquistare determinati elementi complessi. Per elementi e complessi aventi caratteristiche particolari di fabbricazione questa disposizione può essere di secondaria

importanza. Non altrettanto può dirsi per gli elementi che possono essere utilizzati su veicoli costruiti in base a criteri diversi. Per questa ragione le parti hanno stabilito che, senza il consenso dell'altro contraente, non possono essere forniti a terzi, in Francia, motori della gamma pesante e, in Germania, motori della gamma media.

21. Anche il divieto di vendere a terzi, senza il consenso dell'altro contraente, elementi, complessi e parti da questo forniti (salvo quando trattasi di pezzi di ricambio) (cfr. 6), ha per oggetto di restringere la concorrenza. Infatti, poiché ogni contraente rifornisce l'altro al prezzo più favorevole, i terzi potrebbero avere interesse ad acquistare da questi gli elementi ed i complessi in questione. Tali acquisti eventuali hanno ovviamente rilievo solo per gli elementi, complessi e parti le cui caratteristiche tecniche permettono l'utilizzazione da parte di terzi.

22. Ciascun contraente non può negoziare né concludere con altri costruttori di veicoli accordi di cooperazione tecnica o commerciale di contenuto eguale o simile, senza l'autorizzazione dell'altro contraente (cfr. 7).

Tale disposizione può avere come conseguenza che un contraente sia disposto a cooperare con un terzo costruttore di veicoli e che l'altro vi si opponga, adducendo che i suoi interessi sarebbero lesi ovvero che i rapporti di fiducia esistenti fra le parti sarebbe pregiudicati. I costruttori del mercato comune disposti alla cooperazione, possono quindi, in taluni casi, venir privati della possibilità di collaborare con uno dei contraenti sul piano della ricerca, dello sviluppo, della produzione, del montaggio o dello smercio. La limitazione di tale possibilità è precisamente uno degli obiettivi dell'accordo.

23. Considerando che l'accordo di specializzazione e di cooperazione può pregiudicare il commercio fra Stati membri; che Man e Saviem hanno sede in due paesi del mercato comune; che i veicoli della gamma comune saranno venduti in tutti i paesi della CEE; che l'alterazione del commercio deriva sia dalle disposizioni relative alla ripartizione degli studi, della fabbricazione, del montaggio e della vendita, sia dalle restrizioni a cui sono soggetti i contraenti per quanto riguarda la conclusione con terzi di accordi di

acquisto, di vendita e di cooperazione; che queste restrizioni possono compromettere, direttamente o indirettamente, la libertà degli scambi di autocarri fra la Germania e la Francia, nonché fra questi singoli paesi e gli altri paesi membri, in modo da nuocere alla realizzazione di un mercato unico fra Stati.

Considerando quindi che sono soddisfatti tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE alle suddette disposizioni dell'accordo.

24. Considerando che l'aver previsto come condizione di validità dell'accordo l'utilizzazione del sistema Man fino a quando non si rinunci ad esso con decisione comune (cfr. 1), non presenta nessuna particolarità rispetto alle restrizioni in materia di sviluppo e di fabbricazione facenti parte della cooperazione; che, infatti, i contraenti possono stabilire di sostituire i risultati degli studi realizzati nel quadro della cooperazione con nuovi sviluppi realizzati in comune; che la disposizione relativa al sistema Man trae origine dal fatto che all'atto della conclusione dell'accordo i contraenti disponevano di studi su motori diesel col sistema Man, pronti per la produzione e già effettivamente utilizzati; che, sottoscrivendo l'accordo, i contraenti hanno fatto apporto di questi studi per la fabbricazione di motori diesel della gamma comune, finché non avranno deciso di scegliere un altro sistema.

25. Considerando che le clausole seguenti dell'accordo non hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza e che non rientrano quindi nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE:

26. L'obbligo di effettuare ricerche comuni in taluni settori da stabilire di volta in volta (cfr. 8) non comporta né una specializzazione dei contraenti nelle relative ricerche, né il divieto di effettuare ricerche singolarmente. Se a seguito di ricerche in comune i contraenti acquisissero brevetti o know-how loro spettanti congiuntamente, ciascun contraente, ai sensi dell'accordo, sarà libero di sfruttarli a titolo gratuito. Dovrà però tener conto delle altre restrizioni convenute relativamente agli studi, alla fabbricazione, al montaggio ed alla vendita; a questo riguardo la

sua libertà d'azione è limitata dalle disposizioni esaminate precedentemente (cfr. da 15 a 22).

27. Ciascun contraente deve osservare il segreto per tutte le informazioni attinenti all'accordo di cooperazione, come se si trattasse di segreti analoghi che lo riguardano direttamente (cfr. 9). Tale disposizione assume importanza soprattutto per le ricerche e gli studi in comune.

Quando la ricerca comune esige che un contraente riveli all'altro il suo know-how tecnico, questi deve mantenere questa posizione tutelata rispettando il segreto come usa per i propri affari. Ciò vale anche per il know-how risultante dalla cooperazione.

Se gli studi in comune esigessero che i contraenti si scambino informazioni sui loro calcoli dei costi di produzione di determinati elementi, complessi e parti, essi devono egualmente rispettare il segreto e comportarsi come usano per i propri affari.

L'obbligo della segretezza è legato alla ricerca in comune ed alle restrizioni della concorrenza inerenti allo sviluppo in comune (cfr. 15). Esso non ha quindi per oggetto né per effetto di restringere la concorrenza in modo sensibile.

III

Considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili ad accordi fra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

28. Considerando che gli studi che i contraenti effettuano in parte in comune ed in parte con una suddivisione dei compiti (cfr. 1 e 15) contribuiscono alla promozione del progresso tecnico ed al miglioramento della produzione; che la cooperazione nella fase dello sviluppo permette di fabbricare autocarri

di concezione uniforme nell'ambito della gamma comune ponendo così le premesse per una cooperazione nella fabbricazione, montaggio, vendita ed assistenza ai clienti; che i contraenti possono uniformizzare elementi, complessi e parti fino allora diversi; che l'utilizzazione di elementi normalizzati permetterà di accrescere e di semplificare le possibilità di produzione pur offrendo una gamma più estesa di veicoli e semplificando la gestione dello stock dei pezzi di ricambio.

Considerando che, nel settore degli autocarri, Man ha finora concentrato la sua attività soprattutto nella produzione di autocarri della gamma pesante, mentre Saviem ha effettuato investimenti nello studio e nella fabbricazione di veicoli della gamma media, per cui ha un'esperienza specifica; che di ciò si tiene conto nel designare il contraente responsabile degli studi e della specializzazione; che la cooperazione non comporta quindi per i contraenti modifiche strutturali con forti spese d'investimento che potrebbero controbilanciare in una certa misura i vantaggi attesi da tale cooperazione.

29. Considerando che la specializzazione nella fabbricazione di elementi e complessi (cfr. 2 e 16) migliora la produzione; che essa accresce la capacità di produzione di ogni contraente ed accelera i ritmi di fabbricazione; che i contraenti sono posti in grado di fabbricare serie più ampie, con un aumento della produttività ed una contemporanea diminuzione dei costi di fabbricazione.

Considerando che nessuno dei contraenti è finora riuscito a produrre serie che non siano più suscettibili di essere vantaggiosamente sviluppate; che, anche con la specializzazione, non è da prevedersi che il numero di unità fabbricate al costo minimo possa essere superato in un qualsiasi settore; che nell'immediato avvenire i contraenti dovranno costantemente cercare di avvicinarsi al numero ottimale di unità; che il numero di autocarri delle diverse classi di tonnellaggio della gamma comune fabbricati dai due contraenti è notevolmente inferiore alle corrispondenti quantità raggiunte dagli altri concorrenti nel mercato comune; che anche se questi dati non permettono di stabilire quali siano le soglie di redditività ottimale della produzione in serie, essi provano comunque che in nessun campo di produzione Man e Saviem supereranno in un tempo prevedibile tali livelli.

Considerando che occorre d'altra parte tener conto dell'evoluzione registrata negli ultimi anni sul

mercato degli autocarri, caratterizzata dalla scomparsa di alcune imprese e dall'inserimento di altre imprese in gruppi più importanti, soprattutto a causa della loro produzione troppo esigua.

Considerando che le esigenze del mercato costringono i costruttori a produrre una grande varietà di tipi; che si può ammettere che nessuno dei due contraenti potrebbe, da solo, raggiungere l'alta produzione che può ottenere mediante la specializzazione.

Considerando che i contraenti si sono specializzati solo per le parti di autocarri la cui produzione richiede investimenti considerevoli e per le quali l'incidenza delle spese di trasporto occasionate dalla specializzazione è trascurabile in rapporto ai vantaggi della razionalizzazione risultante da detta specializzazione; che la creazione di centri di produzione parzialmente specializzati presso Man e Saviem può causare in un primo momento un aumento dei costi a causa dei trasporti fra gli stabilimenti tedeschi e francesi per le forniture reciproche; che, poiché i contraenti mirano tuttavia ad affermarsi con adeguati mezzi sul mercato del paese vicino con autocarri le cui parti sono costruite in ambedue i paesi, è da prevedersi che i vantaggi della specializzazione e dell'offerta di una gamma comune in Germania e in Francia compenseranno ampiamente le spese di trasporto.

Considerando tuttavia che nel mercato comune non si è ancora giunti ad una piena armonizzazione delle regolamentazioni nazionali sull'ammissione e la guida degli autocarri che influiscono sulla loro produzione e commercializzazione; che ciò nonostante i contraenti, valendosi delle possibilità esistenti di uniformazione dei tipi e delle parti, possono fin d'ora conseguire notevoli progressi di razionalizzazione.

30. Considerando che l'accordo contribuisce altresì a migliorare la distribuzione dei prodotti.

Considerando che ciascun contraente utilizza nel suo paese la rete di distribuzione ed il servizio di assistenza alla clientela creato dall'altro contraente (cfr. 3 e 17); che ambedue possono trarre vantaggi effettuando il montaggio, in parte, negli stabilimenti che dispongono di una rete di vendita, e in parte negli stabilimenti in cui è costruita la maggior parte degli elementi e dei complessi; che per il mercato interno dei contraenti il montaggio viene effettuato nei centri di produzione più vicini agli utilizzatori;

che per gli altri mercati, data la necessità di spedire nelle zone di smercio veicoli già montati, esso avviene al minor costo nei centri specializzati di fabbricazione delle parti.

Considerando che per il mercato interno di ogni contraente, visto che esiste un servizio di vendita e di assistenza nei due paesi, il montaggio della gamma dell'altro contraente nel territorio di distribuzione offre maggiori vantaggi di un montaggio nelle fabbriche di questi; che per gli altri mercati di esportazione è più vantaggioso che effettui il montaggio il contraente competente per la relativa gamma e che costruisce la parte principale degli organi e dei gruppi; che se uno dei contraenti ha la possibilità di effettuare il montaggio in un territorio di esportazione, sebbene questo non sia un territorio di sua competenza, i contraenti sfrutteranno questa possibilità derogando — com'è previsto dall'accordo — al suddetto principio.

Considerando che, per un costruttore di autocarri, la ricerca di nuovi mercati deve tener conto del fatto che, senza un adeguato servizio di assistenza alla clientela, le possibilità di vendita sono molto ridotte; che egli non può tuttavia creare un tale servizio soltanto con l'aiuto d'un altro costruttore di autocarri che disponga già di detto servizio; che egli può realizzare economie considerevoli utilizzando la rete di vendita già esistente di un altro produttore se gli elementi e complessi che egli fabbrica sono incorporati ai veicoli che, montati da quest'altro produttore e commercializzati dalla sua rete di distribuzione, penetreranno in mercati che gli erano prima preclusi.

Considerando che le disposizioni relative al montaggio, alla vendita e al servizio d'assistenza alla clientela sono stabilite in modo che i vantaggi in materia di costi che derivano dalla specializzazione non vengano annullati da corrispondenti svantaggi che si può anzi assumere che i costi globali dei contraenti si ridurranno considerevolmente a seguito dell'accordo.

31. Considerando che i miglioramenti e gli sviluppi già raggiunti e previsti in seguito all'accordo si associano anche ad una congrua partecipazione dei consumatori agli utili conseguiti.

Considerando che la produzione di una gamma comune, lo sviluppo di tipi uniformi ed il divieto imposto a ciascun contraente di fabbricare, montare e vendere i veicoli rientranti nel settore della specializzazione dell'altro riducono certo le possibilità di scelta degli utilizzatori cui i contraenti già rivolgevano le loro offerte; che questi svantaggi sono

tuttavia compensati dai vantaggi enunciati sopra (cfr. da 28 a 30) e dall'offerta dei concorrenti che stimolerà i contraenti a far beneficiare gli utilizzatori dei profitti risultanti dall'accordo; che è soprattutto da rilevare il vantaggio diretto per gli utilizzatori di autocarri della gamma comune, derivante dal fatto che nei paesi del mercato comune avranno a disposizione una rete di distribuzione e di assistenza più sviluppata e pezzi di ricambio uniformi.

32. Considerando che l'accordo non ha imposto ai contraenti restrizioni che non siano indispensabili per il miglioramento della produzione e della distribuzione e per la promozione del progresso tecnico ed economico; che ciò risulta in particolare dal fatto che i limiti alla libertà d'azione connessi all'accordo possono produrre particolari vantaggi (cfr. da 28 e 30).

Considerando che sono pure indispensabili le restrizioni cui sono soggette le parti per la conclusione di accordi con i terzi in materia di acquisti (cfr. 19), consegne (cfr. 20 e 21) e cooperazione (cfr. 22), restrizioni volte a completare ed a garantire le disposizioni principali dell'accordo in materia di sviluppo, di produzione e di distribuzione (cfr. da 1 a 3 e da 15 a 17); che tali restrizioni tendono a rafforzare i legami fra i contraenti; che ci si può attendere che i vantaggi che ciascuno di essi trarrà dall'accordo siano pressoché equivalenti e che anche la loro posizione concorrenziale nei confronti di terzi costruttori risulti rafforzata; che altri accordi di cooperazione di un contraente con terzi potrebbero turbare un ordinato sviluppo della collaborazione fra Man e Saviem e pregiudicare la loro situazione concorrenziale nei confronti di terzi; che le restrizioni in questione permettono d'intensificare gli sforzi di cooperazione e di rafforzare gli effetti della razionalizzazione; che i contraenti possono utilizzare le loro capacità produttive in modo ottimo e beneficiare così dei vantaggi derivanti da serie più estese; che, poiché ogni contraente non deve distribuire prodotti concorrenti in base ad altri accordi di cooperazione senza l'autorizzazione dell'altro contraente, egli deve sforzarsi di commercializzare pure i tipi di veicoli montati con elementi e complessi fabbricati dall'altro contraente; considerando che la competenza esclusiva di ciascun contraente per quanto riguarda la commercializzazione sul proprio mercato interno, per il montaggio e per l'assistenza alla clientela è altresì necessaria ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a); che essa gli consente infatti di ottenere un profitto, in questi tre settori, anche su autocarri della gamma dell'altro

contraente e i cui organi e gruppi sono costruiti prevalentemente da questo; che si riducono così i rischi connessi con la specializzazione; che se le vendite della gamma pesante e media dovessero svilupparsi diversamente, il contraente specializzato che ne fosse svantaggiato può trovare un certo compenso nel suo diritto esclusivo di vendita sul mercato nazionale.

33. Considerando che l'accordo non offre la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi; che si deve infatti riconoscere che nel mercato comune esisterà una concorrenza effettiva nel settore degli autocarri di 7,5 t ed oltre; che veicoli di tale tonnellaggio sono offerti nel mercato comune da un certo numero di imprese e di gruppi di imprese, che controllano talora quote di mercato ragguardevoli e che sono in concorrenza fra di loro e con le imprese contraenti; che almeno dieci altre imprese e gruppi d'impresa hanno una posizione che permette loro d'influenzare la situazione concorrenziale per quanto concerne l'offerta nel mercato comune; che finora la vendita d'autocarri all'interno del mercato comune è stata caratterizzata da poche importazioni nei paesi aventi una produzione propria notevole; che tale situazione è in parte dovuta alle misure e regolamentazioni nazionali differenti che influiscono sulla produzione e sulla vendita, nonché al fatto che la creazione di una propria rete di distribuzione e di assistenza alla clientela richiede investimenti importanti; che tuttavia, sul mercato degli autocarri, si manifestano indizi di un aumento della concorrenza nel mercato comune nonché del commercio tra Stati membri; che la Commissione ha fondato la sua decisione sulla constatazione che, fra le imprese o gruppi di imprese che offrono i loro veicoli nel mercato comune, esiste attualmente, in certi territori, solo una concorrenza potenziale e che siffatta concorrenza si accrescerà sempre più in seguito allo sviluppo del commercio tra Stati membri.

34. Considerando quindi che tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE sono soddisfatti.

35. Considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE può avere effetto retroattivo a partire dall'11 marzo 1968, poiché alla data della notifica-

zione risultavano soddisfatti i presupposti dell'articolo 85, paragrafo 3.

36. Considerando che la durata di validità della decisione, da fissarsi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, deve essere sufficientemente lunga poiché i contraenti intendono rafforzare la loro cooperazione a lungo termine e poiché gli effetti favorevoli ricercati potranno manifestarsi pienamente soltanto dopo diversi anni; che una durata di validità di 10 anni sembra pertanto adeguata.

37. Considerando che è opportuno assoggettare la decisione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, ad oneri che permettano alla Commissione di sorvegliare l'evoluzione della situazione e principalmente gli effetti dell'accordo sul mantenimento di una concorrenza efficace; che a tal fine è necessario imporre ai contraenti l'onere di comunicare ogni tre anni alla Commissione le principali misure di specializzazione e di cooperazione da essi adottate ed i loro effetti, quali un aumento della serie di fabbricazione, lo sviluppo di nuovi veicoli, la realizzazione di nuovi investimenti, i vantaggi che ne deriverebbero per gli utilizzatori, nonché la parte di mercato detenuta in ciascuno degli Stati membri dai contraenti e tutti gli accordi conclusi fra di loro o con costruttori terzi e concernenti il comportamento concorrenziale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea è dichiarato inapplicabile, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo di cooperazione concluso il 21 febbraio 1968 fra la Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, di Monaco, e la Société anonyme

de véhicules industriels et d'équipements mécaniques, di Suresnes.

Articolo 2

Le imprese precitate faranno conoscere alla Commissione

1. ogni tre anni, e per la prima volta il 31 dicembre 1974, per quanto concerne i prodotti oggetto dell'accordo
 - a) le principali misure di specializzazione e di coordinazione da esse adottate nonché i loro effetti,
 - b) una stima della parte di mercato da esse detenuta in ciascuno Stato membro della CEE,
2. tutti gli accordi conclusi tra di loro o con costruttori terzi di automobili e concernenti il comportamento concorrenziale delle imprese.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto a partire dall'11 marzo 1968 ed è valida fino al 10 marzo 1978.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla « Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft », 8 Monaco di Baviera 50, Dachauer Straße 667, ed alla « Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques », 8 quai Gallieni, 92 Suresnes (Francia).

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

RETTIFICHE

**Rettifica all'informazione relativa alla firma dell'accordo sotto forma di scambio di lettere
tra la CEE e il PAM**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 279 del 20 dicembre 1971)

Pagina 2, penultima riga :

anziché : « sig. Faquino »

leggasi : « sig. Francesco Aquino »

CONSEGUENZE DI BILANCIO, ECONOMICHE E SOCIALI DELL'ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IVA NELLA CEE
(con un'analisi quantitativa per i Paesi Bassi)

1970, 92 p. (d, f, i, n)

FB 100,— ; Lit 1 250,— ; FF 11,— ; DM 7,50 ; Fl 7,50 ; £sd 0.16.6 ; £p 0,82 1/2 ; \$ 2,—

Per incarico della Commissione delle Comunità europee l'« Europa-Instituut van de Rijksuniversiteit » a Utrecht ha effettuato un'indagine sulle conseguenze di bilancio, economiche e sociali dell'armonizzazione delle aliquote e delle esenzioni contemplate nella legislazione relativa all'imposta sul volume d'affari dei paesi membri delle Comunità europee.

Nella relazione che è stata compilata in proposito sono stati trattati quattro argomenti fra loro connessi.

In primo luogo sono stati considerati nelle loro linee generali gli aspetti di politica e di tecnica fiscale di detta armonizzazione, integrati da una serie di dati numerici sulle sue conseguenze di bilancio nei paesi membri.

Per i Paesi Bassi sono stati poi studiati in forma particolareggiata gli effetti di bilancio, economici e sociali. Oltre agli effetti macroeconomici si sono descritte anche le conseguenze che ne sono derivate ai settori economici e ai bilanci familiari.

In terzo luogo si è effettuata una ricerca in merito alla possibilità di lasciare ai paesi membri la facoltà di non assoggettare il commercio al minuto all'imposizione sul valore aggiunto, ovvero di derogare entro determinati limiti dalle aliquote comunitarie per determinate prestazioni fornite dal commercio al minuto.

L'attenzione dei ricercatori si è infine volta alla portata che l'armonizzazione in parola può avere in ordine alla possibilità di continuare ad usare l'imposizione sul volume d'affari quale strumento per una politica nazionale, economica e sociale.

La relazione si fonda d'altro canto su alcune ipotesi di lavoro formulate dalla Commissione nel 1967. Dette ipotesi sono state nel frattempo invalidate in aspetti anche essenziali dagli sviluppi successivi, ma ciò non infirma il valore della relazione quale analisi approfondita della natura dei problemi che si accompagnano all'armonizzazione delle aliquote e delle esenzioni inerenti all'imposizione sul volume di affari, nonché del metodo d'indagine che una materia così complessa richiede.

In allegato è stato riportato il modello usato per la quantificazione degli effetti nei Paesi Bassi.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati alla pag. 4 della copertina.

PUBBLICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raccolta della giurisprudenza della Corte

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

Volumi I-XV e indice	FB	DM	FF	Lit.	Fl.
(1954-1969)	4 800,—	352,—	534,—	60 000	347,50
Volume XI (1965)	400,—	32,—	39,—	5 000	29,—
Volume XII (1966)	500,—	40,—	50,—	6 250	36,50
Volume XIII (1967)	500,—	40,—	50,—	6 250	36,50
Volume XIV (1968)	550,—	44,—	55,—	6 900	40,—
Volume XV (1969)	600,—	48,—	60,—	7 500	44,—
Volume XVI (1970)	750,—	60,—	83,—	9 375	54,50
Volume XVII (1971)	850,—	62,50	94,—	10 625	61,50
Volume XVIII (1972)	1 000,—	74,—	112,—	12 500	73,—

Raccolta di testi (1967)

Seconda edizione riveduta (testi legislativi relativi all'ordinamento, alla competenza ed alla procedura della Corte, con indice analitico)

	200,—	16,—	20,—	2 500	14,50
--	-------	------	------	-------	-------

Opere e scritti giuridici sull'integrazione europea (Bibliografia)

Riedizione 1966	300,—	24,—	29,—	3 750	22,—
Supplemento 1967	150,—	12,—	15,—	1 870	11,—
Supplemento 1968	150,—	12,—	15,—	1 870	11,—
Supplemento 1969	150,—	12,—	15,—	1 870	11,—
Supplemento 1970	150,—	11,—	17,—	1 900	11,—

Bibliografia della giurisprudenza europea (1965)

riguardante le decisioni giudiziarie relative ai trattati istitutivi delle Comunità europee

	100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
Supplemento 1967	100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
Supplemento 1968	100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
Supplemento 1969	100,—	8,—	10,—	1 250	7,25
Supplemento 1970	100,—	7,50	11,50	1 250	7,25

Corte Arbitrale - Associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

FB 150,—⁽¹⁾

Le pubblicazioni della Corte di giustizia sono in vendita presso

Italia — Casa editrice dott. A. Giuffré, via Statuto 2, I - 20 121 - Milano

Belgio — Établissements Emile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles 1

Francia — Éditions A. Pedone, 13, rue Soufflot, Paris 5^e

Germania — Carl Heymann's Verlag, Gereonstraße 18-32, 5000 Köln 1

Paesi Bassi — N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel, Lange Voorhout 9, Den Haag

nonché presso gli uffici di vendita delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Altri paesi — Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Case postale 1003, Luxembourg

⁽¹⁾ In vendita esclusivamente presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, casella postale 1003, Lussemburgo 1.

